



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 175/2025

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni, in data 16 settembre 2025, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23477 del registro di Segreteria, depositato presso questa Sezione in data 19 luglio 2023, proposto dal sig. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Bonaiuti (C.F. BNTPLA66B05C745M) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Riccardo Grazioli Lante n. 16, pec:

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org.;

CONTRO

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la sede di Roma, viale dell'Esercito 186, nonché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona

AVVERSO

- il decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare. VI Rep.- 20^ Divisione, n. 560 del 02/09/2004, mai notificato sulla pos. Amm. 5160/20 nella parte in cui si respinge la domanda di pensione privilegiata tabellare

del ricorrente, già comune di prima classe della Marina Militare, per l'infermità " antrobulbite erosiva", ad avviso del ricorrente contratta e constatata più volte durante il servizio;

- il presupposto parere del 30 giugno 2004 del Comitato di Verifica per le cause di servizio, nella parte in cui affermò che la infermità gastroduodenale, recte antrobulbite erosiva," non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio prevalentemente a sfondo neurodistonico endogeno, sulla insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare gravosità ripetitiva. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciare alcuno, tutti gli elementi connessi e con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

per l'accertamento e la contestuale dichiarazione

a favore del ricorrente della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria con ogni conseguenziale effetto.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio e la perizia medico legale di parte del prof. G. Rallo;

Vista la memoria del Ministero della Difesa versata in atti il 12 gennaio 2024.

Vista la ulteriore memoria versata in prossimità della pregressa udienza dal patrono di parte ricorrente e poi le note di udienza versate in data 23 gennaio 2024.

Vista la nomina del CTP, dr. Nicola Maffeo, iscritto all'ordine dei medici di Roma, con studio in Roma, via Battistini n. 79, indirizzo pec maffeonicola@gmail.com, depositata il 13 febbraio 2024.

Vista la memoria difensiva prodotta dal difensore di parte ricorrente in prossimità della odierna udienza.

ESAMINATI tutti gli atti e documenti di causa;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITI alla pubblica udienza del 16 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Antonella Chiarenza, l'avv. Paolo Bonaiuti in favore del ricorrente; non rappresentato il Ministero della Difesa;

Vista la nota del Ministero della Salute n. 0005685-19/03/2024-DGVESC-MDS-, con la quale si comunicava che "rincesce comunicare che l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, al momento, non è nella possibilità di soddisfare la richiesta di codesta Ecc.ma Corte". E aggiungeva che, in ottemperanza a quanto disposto da questa Sez. Giurisdizionale per la Regione Marche, con ordinanza n. 2/2024, "il ricorrente sarà sottoposto a visita medica verosimilmente nel primo trimestre 2025".

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio e la perizia medico legale di parte del prof. G. Rallo;

Vista la memoria del Ministero della Difesa versata in atti il 12 gennaio 2024.

Vista la ulteriore memoria versata in prossimità dell'odierna udienza dal patrono di parte ricorrente e poi le note di udienza versate in data 23 gennaio 2024.

Vista la ulteriore memoria versata in data 22 luglio 2025 dalla difesa del ricorrente.

Fatto

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto la dipendenza da causa di servizio della infermità dell'apparato digerente.

Osserva il deducente come dalla mera lettura del foglio matricolare si evince che lo stesso è stato imbarcato per tre mesi e cinque giorni e che al termine di alcuni periodi di convalescenza è stato dichiarato idoneo e ha ripreso servizio. Tale "comportamento ha, ad avviso del ricorrente, sicuramente influito nella insorgenza e/o aggravamento della infermità oggetto del giudizio.

Con ordinanza questa Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, aveva chiesto dapprima all'Ufficio Medico Legale istituito presso il Ministero della Salute e successivamente al Collegio medico presso la Corte dei Conti, che fosse espresso parere medico-legale sul seguente quesito:

1. indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti e in base a visita diretta, ove reputata necessaria, del ricorrente, se la patologia sopra indicata "affezione gastroduodenale" sia dipendente da causa di servizio;

2. sulla base della documentazione e della eventuale visita, confermare l'eventuale categoria ascrivibile, con relativa decorrenza".

Con nota depositata in data 22 maggio 2025, perveniva il parere (bozza) reso dal Collegio Medico legale.

Successivamente in data 9 maggio 2025 perveniva il parere definitivo.

La difesa del ricorrente ha eccepito un'evidente lesione del diritto di difesa e l'omessa, insufficiente, e/o apparente motivazione su punti ritenuti decisivi secondo cui secondo cui nell'unico grado del giudizio pensionistico su questioni di fatto devono, comunque, essere assicurati un effettivo contraddittorio ed il pieno dispiegamento dei mezzi istruttori.

Con note di udienza parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso osservando che le operazioni peritali sono iniziate con il solo Presidente del Collegio. Sia la bozza che il definitivo non indicano la personae del relatore e ciò è la prima mancanza.

La seconda è che dalle firme del parere definitivo, il Collegio risulta composto da due medici del Ministero della Difesa, resistente nell'odierno giudizio ed uno del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Guardia di Finanza.

È evidente una violazione del disposto di cui all'art. 23 del Codice di giustizia contabile, essendo i componenti del Collegio Medico legale solamente 3 di cui 2, dipendenti del Ministero della Difesa, con la conseguente nullità del parere emesso il 9 giugno 2025.

Le parti intervenute alla odierna udienza hanno insistito nelle posizioni rispettivamente esposte negli atti scritti, anche di recente prodotti.

Diritto

In premessa si rammenta che i risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa,

così come quelli dell'UML presso il Ministero della Salute, sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, in quanto tali organi operano in posizione di neutralità (nonché professionalità e competenza) alla stregua degli altri consulenti privati, configurandosi quali ausiliari del giudice ed espletano la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, il quale ha facoltà di partecipare allo svolgimento della consulenza e di contrastarne l'esito negativo attraverso la proposizione di argomenti di contrari e consulenze tecniche di parte.

Certo, può capitare che le conclusioni siano diverse da quelle auspicate dai ricorrenti, ma per essere contraddette o superate da quest'organo giudicante devono apparire contraddittorie, illogiche o non persuasive; le argomentazioni svolte dall'organo interpellato appaiono, per converso, chiare, logiche e convincenti.

Sempre in via preliminare, si rammenta che oggetto del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti, a differenza di quello celebrato davanti al giudice amministrativo, è il rapporto previdenziale e non un provvedimento, di cui si chiede l'annullamento per la predicata illegittimità.

Ne consegue che la deduzione di eventuali vizi del provvedimento amministrativo (motivazione erronea) non assume rilievo ex se ma solo in quanto i motivi dedotti investano il merito della pretesa pensionistica, ossia il rapporto sostanziale.

Premesse le dianzi estese coordinate, occorre sempre preliminarmente scrutinare le eccezioni svolte dalla difesa con la

memoria difensiva da ultimo prodotta.

In breve, la memoria contesta il contenuto (negativo) del parere medico

legale acquisito, precisando quanto segue.

Prima contestazione.

Le operazioni peritali sono iniziate con il solo Presidente del Collegio.

Sia la bozza che il definitivo non indicano la persona del relatore e ciò

sarebbe una prima mancanza.

La seconda (contestazione) è che, dalle firme del parere definitivo, il

Collegio risulta composto da due medici del Ministero della Difesa,

resistente nell'odierno giudizio, ed uno del Ministero dell'Economia e

delle Finanze- Guardia di Finanza.

Vi sarebbe quindi, secondo la difesa del ricorrente, una violazione

dell'art. 23 Codice Giustizia contabile che fa espresso riferimento alla

composizione del collegio e/o ausiliari del Giudice, essendo i

componenti del Collegio medico legale solamente 3 di cui 2 dipendenti

del Ministero della Difesa con conseguente nullità del parere emesso il

9 giugno 2025.

Le eccezioni sono prive di fondamento.

In primis, la parte si duole del fatto che le operazioni peritali sarebbero

iniziate con un collegio imperfetto, atteso che il verbale delle

operazioni recherebbe la firma del solo Presidente del Collegio Medico

legale.

A fronte di tale affermazione, evinta dalla lettura del verbale, non è

stata fornita la prova che la costituzione del collegio non sia avvenuta

in conformità alla legge.

Alle operazioni peritali partecipava da subito il solo medico di parte il dr. Maffei.

In quella sede, quantomeno, poteva essere verificata la presenza e la qualifica dei componenti del collegio, ma nulla veniva rilevato, neanche in forma dubitativa.

Del resto, nessun verbale viene firmato dai componenti tutti del collegio, ma dal solo segretario e dal presidente.

Quanto ai presunti vizi circa la mancata indicazione del relatore non viene dedotta la norma che sarebbe violata.

L'unica doglianza articolata, ma priva di fondamento attiene alla esaltazione del fatto che i componenti sono dipendenti del Ministero della Difesa, postulando, dunque, un vulnus per mancanza di equidistanza.

Basterà rievocare la giurisprudenza costante e le premesse svolte in questa sentenza per ritenere le doglianze del tutto prive di fondamento.

Premesso che, nel caso di specie, non viene in rilievo una "consulenza tecnica d'ufficio" in senso proprio, bensì un parere medico legale reso dal C.M.L., ricorda la Sezione che, nei giudizi pensionistici, la Corte dei conti, sulla base di disposizioni di legge speciale (artt. 11 - 13 della legge n. 416 del 1926; art. 2 della legge n. 913 del 1980; art. 2 della legge n. 658 del 1984, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 453 del 1993, conv. in legge n. 19 del 1994; art. 2 della legge n. 1345 del 1961), è abilitata ad avvalersi normalmente - ove intenda acquisire pareri medico legali ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità

denunciate dai ricorrenti – anche del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della stessa Corte dei conti.

L'esistenza di Organi pubblici volti a fornire consulenza al Giudice, al pari dell'assenza di spese di giudizio, mira a consentire la gratuità del giudizio pensionistico e dunque la sua massima accessibilità da parte di coloro che ivi intendano esercitare il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Circa l'imparzialità di detti organi pubblici di consulenza medico legale, si è espressa la Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità costituzionale concernente proprio le norme che interessano il C.M.L. presso il Ministero della Difesa quale organo di consulenza del giudice delle pensioni.

Giova ricordare che l'incidente di costituzionalità era stato sollevato in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per non aver il legislatore «apprestato nessun meccanismo di tutela della posizione di indipendenza e terzietà degli ufficiali chiamati a comporre la commissione medico-legale, i quali mantengono inalterato il loro rapporto di dipendenza gerarchica e piena appartenenza alla rispettiva Forza armata dalla quale provengono (Aeronautica - Esercito - Marina): tale posizione, nel caso in cui la controparte in giudizio sia ... lo stesso Ministero della Difesa, farebbe sorgere seri dubbi sulla imparzialità, indipendenza e terzietà di coloro che sono chiamati ad esprimere un parere destinato, nella quasi totalità dei casi, a determinare l'esito del giudizio nei confronti dell'amministrazione dalla quale essi dipendono».

Orbene, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 248 del 2007, pur pronunciandosi per la manifesta inammissibilità della questione, ha osservato che “nei giudizi pensionistici il Giudice contabile ha facoltà di utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d’ufficio”, potendo, peraltro, rivolgersi agli Organi di consulenza pubblici, reputati opportuni, in ragione dell’oggetto e delle parti in controversia, senza che ciò determini alcun detrimento del diritto di difesa ovvero si possa dubitare della terzietà dell’organo medico interpellato.

Alla stregua di coordinate questa Sezione giurisdizionale ha da sempre osservato che il conferimento della consulenza al C.M.L. presso il Ministero della Difesa non comporta di per sé alcun vulnus alle garanzie del giusto processo.

Infatti, la verifica del rispetto della imparzialità e terzietà con riferimento alla consulenza va effettuata in concreto dal giudice, in relazione alla specifica fattispecie.

Spetta, chiaramente, al giudice il libero apprezzamento delle conclusioni espresse dal consulente tecnico; conclusioni che non hanno efficacia vincolante per lo stesso giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata (v. Corte conti, Sezione di appello per la Regione n. 132/2022).

Contrariamente a quanto adombrato, il Collegio Medico-Legale incaricato non opera nell’interesse del Ministero della Difesa o di altra P.A. coinvolta nella controversia: lo stesso agisce esclusivamente

come Organo ausiliario del Giudice, in quanto composto da soggetti dotati di specifica ed elevata qualificazione professionale, e, quindi, in funzione della tutela dell'interesse generale alla corretta ed efficiente amministrazione della giustizia e, ovviamente, con l'obbligo di osservanza dei doveri normativamente correlati a tale delicato compito.

Orbene, dalla disamina del parere reso non si evincono elementi che possano denotare un operato in qualche modo difforme dai principi d'imparzialità e di correttezza professionale nell'espletamento dei compiti affidati dal Giudice.

Quanto ai profili del merito, il ricorso si appalesa infondato e, come tale, va rigettato.

 ex militare di leva nella M.M.I. quale Comune di 1^a classe in qualità di artigliere, incorporato in data 20/04/1995 presso Maricentro La Spezia e congedato il 18/04/1996.

Terminato il servizio di leva lo stesso, in data 07/11/1997 ebbe a produrre istanza di dipendenza da causalità di servizio indirizzata a MARIPERS ai fini di Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO) per: - "gastrite edematosa a localizzazione antro-bulbare con piccola lesione ulcerativa sottocardiale".

In base all'istanza prodotta, convocato presso l'Infermeria Autonoma M.M. - C.M.O. di Ancona in data 20/09/1999 e la Commissione, con Processo Verbale nr. 395 ascrisse il complesso morbosio "antrobulbite erosiva" alla 7^a categoria di tabella A per anni 4 (tabella B), ritenendo che gli esiti si potessero inquadrare nella risoluzione a breve termine.

Successivamente, con parere n. 6529/2002 seguì la delibera del CVCS (adunanza 205/2004) denegante il nesso di causa di servizio per l'infermità/menomazione in discussione.

È stato quindi emanato il Decreto negativo a cura di MARIPERS n. 560 del 02/09/2004.

Avverso tali determinazioni ed il mancato riconoscimento della causalità di servizio, [REDACTED] ha promosso ricorso dinanzi questa Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche.

Con ordinanza è stato chiesto alla Sezione Speciale (IV) del Collegio Medico Legale della Difesa presso la Corte dei conti di fornire parere medico legale circa il seguente quesito (Ordinanza 17/2024):

- 1) "se la patologia "affezione gastroduodenale" sia dipendente da causa di servizio;
- 2) confermare l'eventuale categoria ascrivibile, con relativa decorrenza".

È stato osservato come sin dall'atto dell'arruolamento [REDACTED] ebbe a manifestare un particolare disagio psicologico e nello specifico, una sindrome da disadattamento.

Dopo il suo arrivo presso il Centro di selezione della Spezia lo stesso fu interessato da numerosissimi ricoveri presso ospedali militari per un disturbo depressivo su base disadattativa.

I ricoveri coprono quasi l'intero periodo di leva, dal 21 ottobre 1995 fino al 20 marzo 1996, a pochi giorni dal congedo stesso.

I ricoveri in esame si riferiscono ai provvedimenti adottati dall'Infermeria Presidiaria del centro di selezione di Ancona.

Alla valutazione della documentazione riportata agli atti è possibile valutare che il primo ricovero avvenne in data 24 ottobre 1995 con diagnosi di: "disturbo dell'adattamento...OMISSIS..." ed il paziente venne inviato in licenza di convalescenza per 30 giorni e termine del provvedimento il 23 novembre 1995.

L[REDACTED] venne nuovamente ricoverato e dimesso il 28 novembre 1995 con diagnosi di "pregresso disturbo dell'adattamento" e provvedimento medico legale di idoneità con proposta di sei (6) mesi di destinazione a terra.

Venne poi ricoverato nuovamente in data 29 novembre 1995 e dimesso il 1° dicembre 1995 con diagnosi di "sindrome dispeptica dolorosa" in attesa di accertamenti e quattro giorni di licenza di convalescenza.

In data 5 dicembre 1995 fu nuovamente ricoverato e dimesso il 6 dicembre 1995 con diagnosi di "gastrite edematosa in soggetto con piccola lesione ulcerativa sottocardiale" e correlati 60 giorni di licenza di convalescenza.

Al termine fu nuovamente ricoverato e dimesso il 16 dicembre 1996 con diagnosi di "postumi di avanzata risoluzione di edematosa con piccola lesione ulcerativa sottocardiale cicatrizzata" ed ulteriori giorni 10 di licenza di convalescenza al termine dei quali fu giudicato idoneo al servizio con proposta di mesi tre di destinazione a terra.

Orbene, non è revocabile in dubbio che non può sostenersi che il militare abbia svolto con continuità un peculiare e particolare servizio, in quanto lo stesso è stato frammentato da numerosi periodi di convalescenza a causa del disturbo di natura psicologico e dispeptico.

La sindrome gastrolesiva ha fatto la propria comparsa su paziente fragile nel mese di dicembre 1995 su un substrato di natura psico-organica.

Residuò una formazione ulcerosa a livello sottocardiale di difficile risoluzione nonostante la terapia farmacologica adottata.

Nella fattispecie, ha rilevato il Collegio medico legale, però è possibile notare che il paventato stimolo nocicettivo correlato al servizio risulti di difficile inquadramento, essendosi lo stesso militare allontanato, a causa delle numerose licenze di convalescenza, dalle spine irritative imputate, per motivi di natura psico-organica, di modo che non possa risultare validato il criterio cronologico, qualitativo, modale e della continuità fenomenologica relativamente alla causalità, concausalità di servizio della patologia gastrica con i giorni di leva effettuati.

Va aggiunto altresì che il soggetto risultava essere gastro-sensibile, come valutabile all'esame obiettivo generale condotto presso l'infermeria autonoma di Ancona in data 20 settembre 1999 in occasione della tabellarizzazione della infermità ai fini della eventuale corresponsione dell'assegno di pensione privilegiata ordinaria.

Osserva sempre il Collegio medico legale che dal testo del verbale si legge, che tale processo infiammatorio ulceroso fosse correlato a positività HP1.

La presenza dell'*Helicobacter pylori* sottende una debolezza chimico organica della mucosa gastrica, indipendente dal servizio ma ubiquitario/infettiva e favorente una maggiore possibilità allo sviluppo di formazioni ulcerose di difficile risoluzione farmacologica,

come per il caso di specie, che decorrono, di prassi, in modalità non sinallagmatica rispetto al vissuto lavorativo, militare, quotidiano.

Nella considerazione fattiva che il militare durante il servizio svolto si sia assentato ripetutamente dallo stesso, sembra alquanto difficile correlare l'attività mansionale/operativa minimale svolta, con la patologia residuata, che appare invero espressione chiara di una menomazione-infermità favorita dall'habitus genotipico del soggetto dimodoché, soltanto accidentalmente, il servizio possa essere imputabile nella espressione della infermità gastrica residuata.

Conclusivamente, l'organo di consulenza si esprimeva ritenendo che il processo di cui al giudizio diagnostico da valutare circa la dipendenza da causa di servizio non possa con lo stesso essere correlato, decadendo la consecutiva ascrizione tabellare dell'infermità in parola.

Trascorsi 15 gg. come disposto in ordinanza, concessi per eventuali note/osservazioni, sono pervenute in data 29 maggio 2025 le osservazioni di parte attrice.

Nel parere medico legale tali osservazioni sono state debitamente prese in considerazione e respinte con valutazioni medico legali.

Nello specifico è stato ritenuto che lo [REDACTED] ebbe a manifestare la sindrome gastrolesiva soprattutto a seguito di una particolare condizione di fragilità relativa e di disadattamento alla "vita militare", riconosciuta essere presente già all'epoca, di modo che, a fronte dei numerosi ricoveri lo stesso avrebbe dovuto essere immediatamente prosciolto per una condizione di impiego nel corso della leva che lo

[REDACTED] non era in grado di sostenere.

In realtà, all'epoca del servizio di leva e di fronte ad infermità emendabili terapeuticamente, l'Amministrazione si fa carico dei protocolli di diagnosi e cura dell'arruolato proprio il servizio militare, perdendo il coscritto la posizione di assistito presso l'allora medico di famiglia.

Invero il percorso, nonostante gli stimoli visti come nocicettivi fu valido, difatti il militare venne posto in posizione di "ampia tutela", avendo trascorso numerosissimi giorni in licenza di convalescenza e lontano dalla vita attiva da militare.

Nello stesso tempo fu posto in terapia e la stessa ebbe a risolvere il quadro acuto tanto che l[REDACTED] venne congedato IDONEO AL CONGEDO al termine della ferma.

Ancora il CTP evidenzia, meravigliandosi, che il Collegio abbia notato e sottolineato come la forma gastrolesiva patita fosse "di difficile risoluzione nonostante la terapia farmacologica adottata" e continuando nel sottolineare come abbia potuto la terna giudicante valutare un soggetto gastrosensibile sulla base di un semplice esame obiettivo.

Con una chiara e condivisa motivazione è stato, per converso, spiegato che il soggetto di cui trattasi ha accusato una problematica di disturbo dell'adattamento sin dal 24/10/1995, come riportato in diagnosi a cura della precitata Infermeria.

Dopo 30 giorni di licenza di convalescenza si ripresentò all'attenzione dei sanitari militari, che segnarono la presenza della forma dispeptica e la successiva gastrite edematosa ma beneficiò oltre che

della diagnosi anche di una terapia valida e di ulteriori giorni (70) durante i quali venne restituito al nucleo familiare sempre tenendo presente la pregressa e latente forma disadattativa, di modo che venne posto in sicurezza, in terapia, fra l'altro in soggetto positivo all'HP, favorente i processi patiti a carico della mucosa gastrica.

Era sicuramente un soggetto gastrosensibile ma ebbe a patire una forma acuta gastrolesiva autolimitatasi al periodo trascorso per la maggior parte al proprio domicilio, di modo che non si intravede in che modo il servizio, in soggetto predisposto (positività all'Helicobacter) possa aver agito financo concausalmente.

Va aggiunto poi, se mai ce ne fosse bisogno, che si trattò di episodio totalmente autolimitato nel tempo in quanto al carteggio agli atti, della forma gastrolesiva non vi è più traccia oltre il 1996, né alcun successivo accesso del ricorrente alla sanità pubblica fino ad oggi, per la medesima problematica per la quale oggi si discute in ricorso al fine di un titolo pensionistico da erogare a vita.

Conclusivamente il Collegio medico legale esprimeva che "la patologia [affezione gastroduodenale] relativa al ricorrente [REDACTED]

NON è dipendente da causa di servizio, decadendo la categoria di ascrivibilità e la relativa decorrenza".

Dalla lettura degli atti del fascicolo si evince, dunque, un quadro ben diverso da quello dipinto dal ricorrente.

Il Collegio peritale con una consulenza scevra da letture distoniche con gli atti esaminati ha fornito risposta a quanto richiesto con la ordinanza sopra richiamata.

Le conclusioni raggiunte dal precitato organo sono state avversate dalla difesa del ricorrente.

Le deduzioni, non comprovate da alcuna documentazione, non colgono nel segno.

Il parere reso dal Collegio peritale appare tutto fuorché immotivato.

Né si comprende quale sia la imparzialità che il ricorrente invoca con un nuovo auspicato giudizio imparziale.

Il Collegio Medico legale ha, in modo esauriente, esaminato la documentazione e fornito risposta ai quesiti posti da questo Giudice.

La consulenza medico legale svolta appare, contrariamente a quanto ritiene parte attorea, chiara, articolata, minuziosamente redatta, aggiornata e priva di incongruenze.

D'altra parte, ragioni di economia processuale e di celerità nella definizione del giudizio, pendente dal oltre due anni, impongono di non indugiare su questioni meramente formali (come quella sollevata da parte ricorrente), che non hanno avuto alcuna rilevante incidenza sostanziale rispetto alle conclusioni a cui è pervenuto la CML e men che mai hanno arrecato alcun vulnus alla parte ricorrente.

Alla luce del suddetto parere medico-legale reso, in linea con la documentazione agli atti, pienamente condiviso da quest'organo giudicante poiché adeguatamente motivato, immune da vizi logici e concordante nella sostanza con i precedenti parere medico legale resi intervenuti nel corso del procedimento amministrativo, non si ritiene che la patologia denunciata possa reputarsi dipendente da causa di servizio.

Alla stregua delle su estese considerazioni il ricorso va, conseguentemente, considerato reietto.

Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

Ricorrono, nella specie, i presupposti per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art.52, secondo comma, ultima parte, D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 (“codice in materia di protezione dei dati personali”), l'annotazione di cui al primo comma dello stesso articolo, volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell' interessato, riportati sulla sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione di Giudice unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, previa lettura in udienza ex art. 167, comma 1, c.g.c. respinge il ricorso.

Spese compensate.

Fissa il termine non superiore a giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto

arte. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice unico

Cons. Guido Petrigni

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/09/2025

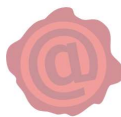
Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza



GUIDO
PETRIGNI
20.09.2025
18:08:15
GMT+02:00

f.to digitalmente



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
22.09.2025
10:29:24
GMT+02:00

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del soggetto di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 22/09/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Antonella Chiarenza



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
22.09.2025
10:29:24
GMT+02:00